

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 21 GIUGNO 1882

terpretare la legge, ma l'errore esiste e porta i suoi effetti. Ecco perchè io credeva utile che con breve aggiunta alla legge, o almeno con precise dichiarazioni del Ministero, fosse chiarito una volta per sempre che le autorità giudiziarie non debbono subordinare la loro azione alla negligenza dei sindaci.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollarò.

**VOLLARÒ.** Io parlo nell'interesse degli esercenti farmacie, perchè di questi, nelle nostre provincie del mezzogiorno, quando furono applicate le leggi di pubblica sanità, ve ne erano molti.

Nel passato, a Napoli, per una cedola che anche veniva emanata dai licei, si era autorizzati ad esercitare farmacia; e molti ve ne sono ora che da 20 o 30 anni la esercitano; però all'emanazione della legge di pubblica sanità non si trovarono più nella condizione di poter esercitare, ed allora il ministro dell'interno vedendo che vi era un certo diritto di esercizio fece un decreto ministeriale col quale abilitava gli esercenti farmacia con cedola e non aventi nè laurea, nè autorizzazione, ad esercitare scienze fisiche e chimiche. Permise inoltre che coloro i quali avessero subito un esame pratico davanti certe Università designate ed avessero riportato l'autorizzazione, continuassero nell'esercizio della farmacia. Ora questa legge, parlando generalmente, torna a colpire questa gente la quale ha l'autorizzazione dell'esercizio da una disposizione ministeriale in seguito di un esame pratico, ma coi titoli accademici non in regola.

Io domanderei quindi che nella legge si spiegasse che essa non si estende a quelli già autorizzati, ed in questo senso proporrei un'aggiunta all'articolo, se una dichiarazione dell'onorevole ministro non mi assicurerà che questa legge non si estende ai farmacisti autorizzati, in virtù dell'esame pratico fatto davanti alle università, all'esercizio della loro professione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cardarelli.

**CARDARELLI.** Ho domandato di parlare soltanto per togliere taluni dubbi nei quali parmi si trovi l'onorevole Nocito.

Innanzi tutto, non bisogna confondere nella stessa categoria il flebotomo e l'ostetrica (meglio che dire levatrice). E non si dovrebbe qui parlare di droghieri perchè essi non debbono fare nessun esame; i venditori di droghe, per esercitare il loro mestiere, non domandano che il solo permesso, e si trovano in regola. L'esercizio illegale del droghiere, onorevole Nocito, sa in che sta? Glielo dico io: essi non si limitano a spacciar droghe, ma si permettono spedire, invadendo il campo dai farma-

cisti, le prescrizioni dei medici; e questo è illegale, è un esercizio abusivo di professione e come tale deve essere punito. Ella dice che si limitano a dare il solfato di soda, e il solfato di magnesia? Niente affatto: il droghiere può dar ben altro! perchè nelle drogherie si hanno benanche medicinali pericolosissimi. Per esempio, che dirà l'onorevole Nocito quando io gli dica (e l'onorevole ministro dell'interno è là, e può smentirmi se il fatto non è avvenuto) che in un bagno penale un giovine non autorizzato all'esercizio di farmacia, invece di spedire l'olio di fegato di merluzzo, spedì l'acido solforico, ed uccise così un povero condannato alla galera?

L'importante dunque è questo: che chi deve spedire medicinali al minuto sotto la prescrizione del medico deve avere un diploma; il droghiere non può spedire le prescrizioni del medico.

Quanto poi all'esercizio levatrici, che non devono esser confuse con le ostetriche, esse devono essere autorizzate, perchè sono quelle che preparano il campo all'ostetrico. Quando la levatrice non sa quel che deve fare; non sa se un parto sia regolare, o no; quando sta là e guarda indifferentemente; pecca per negligenza o per ignoranza, perchè non fa intervenire l'ostetrico che deve intervenire. Onorevole Nocito, su questo io potrei citarle fatti bruttissimi. E poi non è esatto quello che ha detto, che nelle provincie meridionali ci sieno molte levatrici non autorizzate. No; i comuni delle nostre provincie si sono messi quasi tutti in regola. Ci sono tuttavia vecchie esercenti, e non autorizzate; ma i municipi, che non hanno le levatrici autorizzate, se ne provvedono.

E giova anche sapere che esse, oggi, danno esami abbastanza rigorosi e proprio pratici; quindi per me sta che l'articolo di legge debba estendersi a tutti senza eccezione: veterinari, droghieri, farmacisti, levatrici, pseudo-medici, ecc.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

**CAPO.** Io aveva domandato di parlare quando l'onorevole Nocito affermava da una parte che quasi tutte le provincie meridionali non avevano levatrici, e dall'altra parte pretendeva (in nome credo della libertà) che i droghieri avessero seguitato a far da farmacisti. Oltre l'esempio citato dall'onorevole Cardarelli, io potrei citare quello di un droghiere che ha fatto morire un individuo nello spedire un medicinale. Potrei citare perfino il nome del droghiere; anzi potrei citare una serqua di casi consimili. Ora questi droghieri, i quali con un semplice permesso, mettono in vendita tutti questi prodotti chimici sotto forma di medicamenti, io credo non debbano più farlo. Infatti, se da una parte voi pretendete da